

Allegato "A" al numero 36607 di raccolta
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

Articolo 1

È costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti del codice civile e della L. 383/2000 "**ASSOCIAZIONE LAVORATORI CENTRALE ELETTRICA VADO LIGURE**", apartitica e senza fini di lucro.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Savona. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo che darà comunicazione agli associati.

Articolo 3

L'associazione ha per scopo la difesa, la tutela e la rappresentanza dei lavoratori ed ex lavoratori della Centrale di Vado Ligure promuovendone i diritti e/o gli interessi legittimi quali lavoratori, cittadini, persone umane soggetti di diritto in primo luogo facendo luce - da qui l'uso del faro nel proprio logo, sulla reale situazione della CENTRALE DI VADO.

Si propone inoltre di contrastare, con azioni anche giudiziarie, e/o di sensibilizzazione dell'informazione pubblica, qualunque attività pubblica o privata, e/o comunque situazione che, senza aderenza con la realtà, possa mettere a repentaglio o comunque nuocere alla salute o alla dignità in senso lato ed anche economico dei lavoratori o ex lavoratori di cui sopra.

A titolo esemplificativo, e non tassativo l'Associazione potrà: rappresentando gli associati in ogni sede istituzionale e non pubblica e privata anche designando e nominando propri rappresentanti delegando ad organizzazioni e/o professionisti ed enti esterni lo svolgimento delle proprie funzioni nonché utilizzando eventuali sovvenzioni contribuzioni erogate da terzi per gli scopi dell'associazione

a) ricercare e perseguire costantemente l'ottenimento e la diffusione della verità per quanto riguarda il rischio per la salute dei partecipanti, della collettività, il rischio per l'ambiente, la condizione lavorativa dei lavoratori della CENTRALE VADO e tutti gli aspetti che la ineriscano direttamente e/o indirettamente.

b) ricercare costantemente la migliore condizione morale e materiale dei lavoratori di cui sopra occupati, inoccupati e disoccupati;

c) promuovere incontri, interviste, confronti anche con Autorità e/o vertici aziendali seminari, e quant'altro possa portare alla realizzazione degli scopi di cui sopra in particolare al raggiungimento della verità e/o elementi di approfondimento e di studio al fine della maggior tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori dei cittadini ed in generale dell'essere umano in tutte le sue manifestazioni;

d) organizzare convegni, forum, blog, siti internet e ogni altro mezzo di informazione anche multimediale;

e) promuovere attività di carattere culturale e sociale e informativo anche nelle scuole, borse di studio al fine di sollecitare la

partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini, senza distinzione di partito e/o di sindacato;

f) prendere contatti e mantenere relazioni con organi di comunicazioni locali e nazionali, giornali e/o trasmissioni televisive, inviando materiale a supporto di una informazione veridica, integrale e qualificata;

g) sviluppare i servizi sociali nell'ambito dell'attività postlaborativa con iniziative culturali, musicali, cinematografiche, teatrali, turistiche e ricreative;

h) sollecitare lo svolgimento dell'attività associativa, favorendo lo scambio di idee, esperienze e conoscenze anche tra gli associati, ed in particolar modo attraverso i canali mediatici, internet e teleconferenze;

i) svolgere ed organizzare in favore degli associati, attività di promozione e cura dell'immagine, meeting, fiere, congressi, convegni, manifestazioni, corsi e seminari, tornei calcistici;

l) fornire strutture e servizi ad associazioni, categorie e centri che perseguano finalità coincidenti, anche parzialmente, con i suoi scopi;

m) partecipare a gare e/o concorsi stipulare convenzioni ed accordi purché inerenti all'oggetto dello Statuto;

n) istituire la redazione di una rivista periodica anche mediatica da distribuire mediante abbonamento ai soci o a coloro che ne facciano richiesta;

o) intraprendere forme di gemellaggio, collaborazione e affiliazioni con altre associazioni, enti, movimenti;

p) provvedere alla creazione o alla registrazione dei propri segni, logo, marchi, tabelle e quant'altro possa distinguere l'associazione stessa verso i terzi. Per un migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà possedere, gestire, prendere e/o dare in locazione attrezzature immobili e mobili, fare contratti o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, nonché richiedere contributi e ricevere partnerariato da Enti o associazioni di qualsiasi natura, internazionali, statali (regionali o locali), nel rispetto dei fini statutari e delle disposizioni legislative vigenti e di futura emanazione.

q) organizzare forme di supporto e/o di partecipazione a studi epidemiologici e/o similari anche attraverso l'offerta volontaria dei partecipanti come soggetti indagati dallo studio al fine di fare luce e soprattutto ottenerla sulla reale situazione di coloro che interagiscono in maniera diretta più che indiretta con la situazione della CENTRALE di VADO.

r) chiedere ed ottenere, quale soggetto titolato, al datore di lavoro e/o aventi causa e/o società del gruppo (inteso in senso atecnico) notizie sul futuro lavorativo della CENTRALE DI VADO.

s) tenere relazioni con enti aziende autorità di qualsiasi tipo anche giudiziarie sanitarie etc. in merito agli scopi di cui sopra, presentando report informativi controdeduzioni scritti difensivi etc.

t) presentare interpellanze richieste sotto qualsivoglia forma ad organismi anche parlamentari cfr ad es. COMMISSIONE

PARLAMENTARE DI INCHIESTA.

u) instaurare e mantenere rapporti e contatti con i lavoratori di altre Centrali del territorio italiano o all'estero.

v) impugnare provvedimenti amministrativi o costituirsi in giudizio quali terzi controinteressati e/o promuovere giudizi civili e/o costituirsi parte civile nei procedimenti penali nel caso in cui il giudizio riguardi diritti soggettivi degli associati in materia di salute o ambientale;

z) Clausola di chiusura

svolgere tutte quelle attività complementari e/o comunque relative agli scopi di cui sopra

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Articolo 5

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

PATRIMONIO

Articolo 6

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote versate dagli associati, dai contributi ordinari, dai contributi straordinari degli stessi associati, da elargizioni di terzi, da sponsorizzazioni, nonché da tutti i beni mobili ed immobili dei quali l'Associazione stessa venisse, a qualsiasi titolo, in possesso, da eventuali proventi derivanti da attività di promozione (manifestazioni, iniziative ecc...).

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano un rischio per il capitale investito maggiore rispetto a quello garantito da titolo di debito pubblico Italiano.

Per le finalità proprie dell'associazione questa potrà ricorrere anche a finanziamenti.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione ed arricchire il suo patrimonio.

È fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto fra gli associati, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

L'eventuale disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, potrà essere coperto, su deliberazione dell'assemblea, mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati oppure mediante utilizzo di fondi precedentemente costituiti a questo scopo.

Articolo 7

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un bilancio o di un rendiconto economico e finanziario secondo i principi approvati per gli enti non commerciali dall'ordine

dei Dottori Commercialisti od altri organismi riconosciuti.

Articolo 8

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote associative.

Articolo 9

Le quote associative devono essere corrisposte entro il 30 aprile di ogni anno; coloro che entro tale termine non avranno provveduto a mettersi in regola con il pagamento delle quote associative saranno considerati morosi.

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile, in ogni momento, con l'immediata reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato, se effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno, trascorso tale periodo il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla esclusione dall'associazione.

GLI ASSOCIATI

Articolo 10

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che siano o siano stati lavoratori dipendenti dello stabilimento denominato CENTRALE DI VADO (e quindi dipendenti diretti e/o ex dipendenti di ENEL, Interpower, Tirreno Power, nonché delle società che dovessero divenire proprietarie in futuro della suddetta Centrale) che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo preferibilmente ai propri associati; qualora provvisti delle necessarie competenze.

Articolo 11

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, secondo le modalità che saranno stabilite nel Regolamento.

Tutti i soci dotati della capacità d'agire hanno diritto di voto.

Articolo 12

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e dall'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 13

La qualità di associato si acquista con deliberazione assunta a maggioranza dei partecipanti ed insindacabile del Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare le proprie complete generalità ed il possesso dei requisiti per l'ammissione. In base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

L'associato si impegna altresì al versamento, in ragione della propria quota partecipativa, di contributi aggiuntivi nella misura idonea alla copertura delle spese annuali deliberate dall'Assemblea dei soci a copertura di perdite e/o per nuove iniziative e/o comunque richieste per finalità conformi al presente Statuto.

In caso di cessazione del rapporto per qualsivoglia causa (anche recesso), l'associato sarà comunque tenuto al versamento dei contributi aggiuntivi già deliberati.

La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 14

Gli associati si distinguono in:

- A) fondatori;
- B) ordinari;
- C) onorari.

FONDATAORI - Sono associati fondatori coloro che intervengono nell'atto costitutivo dell'Associazione. I fondatori verseranno la tassa di ammissione e la quota associativa prevista per gli associati ordinari. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

ORDINARI - Sono ordinari gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che non rientrino in altre categorie di associati. Essi verseranno la tassa di ammissione e quella associativa; hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche della Associazione.

ONORARI - L'Associazione potrà altresì conferire d'ufficio la qualifica di socio onorario a chi si sia meritoriamente distinto nello studio e nell'approfondimento di quegli argomenti connessi all'oggetto sociale dell'Associazione. Per la nomina del socio onorario è necessaria l'unanimità dei presenti che rappresenti almeno i 2/3 dei soci dell'assemblea su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni,

esclusione o decesso.

a) dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all'Associazione, inviando per iscritto le dimissioni entro il trentuno gennaio di ciascun anno; qualora a tale data non abbia ancora comunicato all'Associazione le sue dimissioni dovrà corrispondere la quota per l'intero anno;

b) esclusione: possono essere esclusi gli associati che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discredino l'Associazione e che creino danno materiale e/o morale all'Associazione stessa.

E' espressa causa di esclusione il mancato pagamento dei contributi dovuti oltre le scadenze indicate nel presente statuto o deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà anche infliggere le minori sanzioni del rimprovero o della sospensione fino ad un anno.

L'esclusione e ogni altra sanzione minore è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all'interessato mediante raccomandata. Avverso tali sanzioni o all'esclusione, l'associato deve a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio dei Revisori e Provisori, che si pronunzierà senza formalità di procedura entro 60 giorni.

Contro il provvedimento del Collegio dei Revisori e Provisori o trascorso il termine di 60 giorni senza comunicazione il soggetto interessato potrà presentare ricorso presso il Giudice Ordinario o avviare un arbitrato rituale e di diritto con Arbitro unico nominato di comune accordo o dal Presidente del Tribunale di Savona.

Articolo 16

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzione di beni dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 17

Gli organi dell'Associazione sono:

- A) l'Assemblea degli associati;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente dell'Associazione;
- D) il Collegio dei Revisori e dei Provisori;
- E) Il Portavoce.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori e dei Provisori saranno eletti dall'Assemblea degli Associati mediante l'apposizione della doppia preferenza su apposita scheda di votazione.

Tutti gli organi dureranno in carica fino alla loro revoca da parte dell'Assemblea degli Associati.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 18

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

Essa:

- approva i conti preventivi e consuntivi nonché il rendiconto economico - finanziario;

- nomina il Consiglio Direttivo, sulla base dei nominativi indicati per tale carica dagli associati fondatori e degli associati onorari, eccezion fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell'Associazione;
- nomina il Collegio dei Revisori e dei Proviviri;
- delibera sulla redazione e sulla modifica del Regolamento, nonché di questo statuto;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- delibera le modalità elettorali, con facoltà di nominare una Commissione Elettorale, propria, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e Proviviri.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio, con avviso da spedirsi o via fax o a mezzo lettera raccomandata o via mail o tramite pubblicazione sul sito dell'Associazione agli aventi diritto a votare almeno 5 gg. lavorativi prima della data dell'Assemblea.

Nel caso all'O.d.G. sia prevista la deliberazione di contributi aggiuntivi la convocazione dell'assemblea dovrà avvenire con comunicazione diretta ai singoli associati aventi il diritto di voto mediante fax, lettera raccomandata o e-mail (con richiesta di lettura o simili).

La convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno. Alle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammessa delega esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non potrà comunque ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea dovrà essere convocata in Provincia di Savona e solo per comprovati motivi potrà essere convocata in altro luogo, comunque all'interno dei confini Nazionali.

In tali casi (convocazione al di fuori della provincia di Savona) il preavviso dovrà essere di almeno 8 gg. lavorativi.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

La seconda convocazione, non potrà avvenire nello stesso giorno della prima e dovrà essere convocata a distanza di non oltre tre giorni dalla precedente, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e potrà validamente deliberare a maggioranza qualunque sia il numero dei soci presenti e votanti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti degli associati partecipanti, fatta eccezione per quanto concerne le delibere relative alla modifica dello scopo dell'associazione, allo Statuto nonché dello scioglimento della stessa, che saranno valide con l'approvazione di tanti soci che rappresentino i 2/3 degli stessi. L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso

di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente, dal socio onorario più anziano e dall'associato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato dall'assemblea.

Sono ammesse le riunioni dell'assemblea a mezzo videoconferenza anche tramite internet.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri e gli stessi dovranno essere in numero dispari (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Consiglieri) oltre ad un segretario/a che non avrà diritto di voto e verrà eletto durante l'assemblea di presentazione del medesimo Consiglio Direttivo.

Il numero dei Consiglieri sarà deciso dall'Assemblea dei soci ed in sede costitutiva sarà composto da 5 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea fra i nominativi indicati dagli associati fondatori (o liberamente qualora i soci fondatori siano in numero inferiore a 3), dura in carica fino a revoca o dimissioni e la partecipazione al Consiglio da parte dei propri membri sarà a titolo gratuito. La definizione degli incarichi dovrà essere immediatamente successiva all'elezione del Consiglio e sarà onere degli stessi membri eletti definire le mansioni spettanti ad ognuno di essi.

Si specifica che non possono presentare la loro candidatura né possono essere indicati per l'elezione da parte degli associati fondatori, tutti coloro che ricoprono cariche politiche, sindacali e/o altre cariche istituzionali (e/o parimenti chi esegue attività politiche, sindacali, istituzionali) che fossero incompatibili con gli obiettivi dell'Associazione come definiti nel testo di questo Statuto.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- la promozione e l'attuazione dell'attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno;
- la redazione dei conti consuntivi e preventivi nonché del rendiconto economico finanziario da sottoporre all'esame dell'assemblea;
- la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- la determinazione annuale della quota associativa;
- la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità. L'eventuale regolamento dovrà essere redatto nell'assoluto rispetto dei principi informativi enunciati in questo statuto ed approvato dall'assemblea anche nelle sue eventuali modifiche;
- la attribuzione di speciali riconoscimenti a coloro che si distinguessero per particolari meriti nell'ambito della realizzazione

degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà chiedere agli associati onorari parere non vincolante su tutte le questioni riguardanti il bilancio, il rendiconto e le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea.

Qualora vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla successiva prima Assemblea dei Soci. Se, però, i membri del Consiglio si riducono a meno di tre, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'Assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione avverrà senza particolari formalità, anche con comunicazione via e-mail o fax, con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso.

La riunione del Consiglio sarà comunque validamente costituita se totalitaria e sono ammesse anche riunioni a mezzo videoconferenza anche tramite internet.

Il Consiglio comunica mediante pubblicazione sul sito internet o con altra forma di pubblicità anche per pubblici proclami, la data, l'ora e l'O.d.G. di una propria riunione che si terrà, con cadenza mensile, in seduta aperta ai soci i quali potranno quindi parteciparvi senza diritto di voto o di parola. (non sono ammesse deleghe).

In tale caso la data dell'adunanza sarà pubblicata almeno 3 gg. lavorativi prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

Al Segretario del Consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell'Assemblea, nonché la tenuta dei libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il tesoriere terrà la contabilità dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Articolo 20

Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ivi espressamente compresa la facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi penali, nonché la firma sociale.

Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente impedito", o altra similare.

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori e Proviviri è composto da tre membri e dura in carica tre anni.

I componenti sono rieleggibili ma consecutivamente per non oltre due volte.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:

vigila sulla tenuta dei conti dell'Associazione; esprime all'Assemblea il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Collegio Direttivo; decide senza appello i ricorsi presentati dagli interessati avverso l'esclusione degli associati; dà pareri non vincolanti al Collegio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio.

Il Collegio dei Revisori e dei Proviviri svolge la propria attività di giudizio interno volto alla prevenzione delle liti tra associati e l'associazione o tra singoli associati, decidendo ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura.

Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedurali dettate per il Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nomina una persona autorizzata a rilasciare dichiarazioni a nome e per conto dell'associazione ed a tenere le relazioni con la stampa ed in genere con gli organi di informazione.

Il Presidente o il Vice Presidente, potranno rilasciare dichiarazioni o relazionarsi con la stampa e gli organi di informazione solo previo accordo con il Portavoce sulle dichiarazioni da rilasciare.

LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

Articolo 23

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'Associazione è il "Libro degli Associati" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il "Libro dei Verbali delle Assemblee" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio direttivo". Nel caso in cui fossero istituiti, anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.

In mancanza di essi, i verbali del Consiglio Direttivo e

dell'Assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.

SCIoglIMENTO

Articolo 24

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea, approvata come specificato all'art.18 di questo statuto con il voto favorevole dei due terzi degli iscritti.

In tal caso, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione di promozione sociale non lucrativa con finalità similari di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/90 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 25

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'Associazione e gli associati stessi, circa l'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, saranno sottoposte, in via preventiva ed a pena di inammissibilità d'ogni azione al giudizio del Collegio dei Revisori e Probiviri i quali giudicheranno senza formalità, ex bono et aequo, con provvedimento da emettersi entro 90 giorni.

Il provvedimento del Collegio dei Revisori e Probiviri o l'assenza di provvedimento protratta oltre i 90 giorni, potrà essere impugnato nanti al Giudice Ordinario del Tribunale di Savona o, in alternativa, potrà essere avviato un arbitrato rituale e di diritto con Arbitro unico da nominarsi d'accordo tra le parti o, in difetto, da parte del Presidente del Tribunale di Savona.

Articolo 26

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

FIRMATO: MAURO CEDRO - LUCA GHERSI - RABELLINO
GIAMPAOLO - GIAMELLO VINCENZO - CAMBONE IVO - MAIOCCO
GIOVANNI - AGOSTINO FIRPO NOTAIO

